

R.G. 44-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Andrea Ghinetti                      Presidente

Dott.ssa Rossella Incardona              Giudice rel.

dott.ssa Giulia Cassano                  Giudice

nel procedimento **R.G. N. 44-1/2025**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:


**ALESSANDRO CHIMIANTI** (C.F.: CHMLSN84H16D198X), residente in Romentino (NO), Via dei Conti Caccia n. 7

e

**ELISA CHIMIANTI** (C.F.: CHMLSE88A55D198E), residente in San Pietro Mosezzo (NO) Via Fungo n. 65

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio SANTAGOSTINO, presso il cui studio legale in Vigevano (PV), via d'Avalos n.23, PEC [avv.giuliosantagostino@avvocatopec.com](mailto:avv.giuliosantagostino@avvocatopec.com), hanno eletto domicilio;







**PQM**

Il Tribunale, visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei debitori ALESSANDRO CHIMIENTI e ELISA CHIMIENTI

**NOMINA**

- Giudice delegato la dott.ssa Rossella Incardona
- liquidatore l'OCC della provincia di Novara in persona dell'avv. Nadia Ratti;

### **ORDINA**

- al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo per i seguenti beni: Audi Tg FF532CL per Elisa Chimenti, il cui utilizzo è autorizzato provvisoriamente per ragioni di lavoro. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un **termine di 75 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3

### **AUTORIZZA**

il liquidatore:

- con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c. ad accedere alle seguenti banche dati:
  - a) banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) banca dati del pubblico registro automobilistico;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

### **DICHIARA**

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

### **DÀ ATTO**

che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la

procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio

### DISPONE

che il liquidatore

- 1) al fine di consentire ai debitori di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
  - trattenga, dalla data della presente sentenza, quanto eccedente la somma necessaria per il mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare, quantificato in euro 1.100 per Alessandro Chimenti e in euro 1.400 per Elisa Chimenti;
  - comunichi senza ritardo al datore di lavoro/preponente di ciascuno dei debitori che:
    - (i) il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore;
    - (ii) dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
    - (iii) dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, la somma indicata dal liquidatore;
- 2) nel caso in cui la somma per il mantenimento di ciascun debitore e della sua famiglia richieda una nuova determinazione, a seguito di modifiche nella situazione personale (es. condizione di salute), familiare, reddituale o patrimoniale del debitore successive al deposito del ricorso e della relazione dell'OCC, chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi:
  - esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dal nucleo familiare, degli impegni di spesa gravanti su altri componenti del nucleo (es. rate di mutui, mantenimento di figli, costi di salute);
  - computo degli importi stipendiali astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole dell'art. 545 c.p.c.;
  - dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia comprensivo delle spese relative al solo fabbisogno necessario;
- 3) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 4) provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a predisporre il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 co. 1 CCII;
- 5) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- 6) ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  - b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
- 7) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

#### DISPONE

- che a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale;
- che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso a Novara nella camera di consiglio della sezione civile il 12/06/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rossella Incardona

Il Presidente

dott. Andrea Ghinetti